

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 MAGGIO 1966.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1051
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1051
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
CAIAZZA ed altri: Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali (339)	1051
PRESIDENTE	1051, 1052
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1052
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
LEONE RAFFAELE ed altri: Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei direttori incaricati degli istituti e scuole d'arte (1778);	
BUTTÉ ed altri: Norme per l'ammissione nel ruolo dei direttori degli istituti e scuole d'arte già inclusi in terne o già in servizio quali incaricati (1879)	1052
PRESIDENTE	1052, 1053
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1053
REALE GIUSEPPE, <i>Relatore</i>	1053
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1053

La seduta comincia alle 9,35.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente,

(E. approvato).

Congedo:

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Fusaro.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Seroni, Pitzalis, Rampa, Titomanlio Vittoria, Romanato e Borghi sono sostituiti rispettivamente, per i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, dai deputati Guerrini Rodolfo, Darida, Forlani, Sgarlata, Canestrari e Toros.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri: Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali (339).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caiazza, Buzzi, Romanato, Leone Raffaele, Franceschini, Pitzalis, Bertè, Marotta, Vincenzo, Reale Giu-

seppe, Rampa, Titomanlio Vittoria, Fusaro: « Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali », n. 339.

La Commissione aveva approvato nella scorsa seduta tutti gli articoli della proposta di legge e, in via di principio, l'articolo 15 nel seguente testo, suggerito dalla Commissione bilancio nel parere espresso il 4 marzo 1964:

« All'onere derivante dalla presente legge si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio e con gli stanziamenti di cui all'articolo 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 ».

La Commissione bilancio, da noi interessata, si è così espressa:

«La indicazione di copertura formulata con il parere espresso dalla Commissione bilancio in data 4 marzo 1964 è da considerare tuttora valida e non obsoleta, perché i fondi di cui all'articolo 46 della legge n. 1073 che non fossero risultati impegnati alla scadenza degli esercizi finanziari ivi contemplati, anziché andare in economia, a norma della legge di contabilità generale dello Stato, risultano ancora a disposizione dei fini per cui dall'articolo 46 furono disposti in virtù dell'articolo 53 della medesima legge n. 1073, che esplicitamente ciò consente in deroga alla norma di carattere generale contemplata dalla legge di contabilità generale dello Stato.

Ciò naturalmente vale per l'ipotesi che i fondi di cui all'articolo 46 non risultino di già impegnati ed esauriti. In tal caso, potrebbero soccorrere gli ultimi stanziamenti disposti dall'articolo 7 della successiva legge 13 luglio 1965, n. 874, che pure fruiscono di una disponibilità oltre l'esercizio di competenza, in virtù di una reiterata deroga alla legge di contabilità generale dello Stato, stabilita dall'articolo 12 della stessa legge n. 874. Anche qui vale la riserva della disponibilità di una congrua quota parte degli stanziamenti non ancora impegnati.

Nella ipotesi di un riferimento agli stanziamenti della legge n. 874, sarebbe necessaria una modifica nell'articolo di copertura, rispetto alla formulazione già indicata dalla Commissione bilancio, al fine di sostituire il riferimento all'articolo 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con un riferimento all'articolo 7 delle legge 13 luglio 1965, n. 874 ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A nome del Governo posso assicurare alla Commissione che le riserve espresse dalla Commissione bilancio, sulle disponibilità dei fondi possono essere sciolte.

PRESIDENTE. Questa assicurazione, della quale ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo, si riferisce evidentemente anche all'articolo 11-bis, già approvato nella passata seduta, che recita:

ART. 11-bis.

Nella prima applicazione della presente legge, al posto degli istituti di istruzione secondaria attualmente funzionanti nei convitti nazionali, sono istituite corrispondenti scuole secondarie statali.

Do lettura dell'articolo 15:

ART. 15.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Sulla scorta del prescritto parere in merito espresso dalla V Commissione bilancio, pongo in votazione l'emendamento testé citato.

(È approvato).

L'articolo 15 resta pertanto così formulato:

ART. 15.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 7 della legge 13 luglio 1965 n. 874.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei direttori incaricati degli istituti e scuole d'arte (1778); Buttè ed altri: Norme per l'ammissione nel ruolo dei direttori degli istituti e scuole d'arte già inclusi in terne o già in servizio quali incaricati (1879).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Rampa, Isgrò, De Capua: « Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei direttori incaricati degli istituti e scuole d'arte », n. 1778; e Buttè, Dall'Arnellina, Colombo Vittorino, Bianchi Fortunato, Nannini: « Norme per l'ammissione nel

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1966

ruolo dei direttori degli istituti e scuole d'arte già inclusi in terne o già in servizio quali incaricati », n. 1879.

Nella seduta del 13 maggio esaminammo, in sede referente, i due provvedimenti e la Commissione approvò un testo unificato in due articoli. Fu quindi chiesta la sede legislativa, che ci è stata accordata.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Alla relazione tenuta in sede referente, penso che non vi sia altro da aggiungere, poiché il testo unificato considera sufficientemente la situazione di questi direttori incaricati che, avendo al proprio attivo un certo numero di anni di servizio, di cui almeno due come direttori, possono ben meritare di partecipare ad un concorso per titoli ed esami.

Non mi rimane pertanto che auspicare la rapida approvazione del testo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al testo unificato elaborato in sede referente.

Come è noto, attualmente i direttori degli istituti d'arte sono gli unici che possano adire la direzione dell'istituto anche senza avere insegnato negli istituti d'arte: cioè l'unico ordine di scuola in cui si va a dirigere un istituto senza il servizio prestato nell'istituto. Accade molto spesso che direttori, incaricati per lungo tempo, vadano a vincere il concorso di altri che non hanno insegnato nell'istituto.

Ora un concorso non speciale, ma riservato, per titoli ed esami, ai direttori che reggono la scuola da lungo tempo, penso sia un atto di giustizia.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 del testo unificato predisposto ed approvato in sede referente:

ART. 1.

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno un biennio negli istituti e scuole d'arte con l'incarico di direttore, e che abbiano maturato almeno sette anni di servizio scolastico complessivo, riportando qualifiche non inferiori a « distinto », sono ammessi a partecipare a un concorso per titoli ed esami, ad essi riservato, per l'assunzione nel ruolo dei direttori degli istituti e scuole predetti. Per i direttori incaricati ex combattenti, mutilati o invalidi di guerra, orfani o vedove di guerra e assimilati, e per i perseguitati po-

litici e razziali, il servizio complessivo richiesto è di anni cinque di cui due di incarico di direzione.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. A proposito dell'ultimo periodo di tale articolo, desidero far rilevare come, a mio parere, nell'espressione « assimilati » siano anche compresi, in base alla legge 15 luglio 1950, n. 539, e successive modificazioni, anche gli orfani e le vedove di guerra.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2 del testo unificato predisposto e approvato in sede referente.

ART. 2.

Con il concorso di cui al precedente articolo saranno conferiti tutti i posti disponibili al 1° ottobre 1966 nel ruolo dei direttori degli istituti e scuole d'arte.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per il testo unificato delle proposte di legge, propongo di assumere come titolo, quello della proposta di legge Leone Raffaele: « Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei direttori incaricati degli istituti e scuole d'arte ».

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che il citato testo unificato sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge:

CAIAZZA ed altri: « Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali » (339):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1966

Testo unificato delle proposte di legge
LEONE RAFFAELE ed altri e BUTTÈ ed altri:
« Norme per l'assunzione nei ruoli organici
dei direttori incaricati degli istituti e scuole
d'arte » (1778-1879);

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer Luigi, Bertè, Bronzuto, Buzzi,
Caiazza, Canestrari, Codignola, Dall'Armelli-
na, Darida, De Zan, Di Lorenzo, Ermini,

Franceschini, Forlani, Giugni Lattari Jole,
Guerrini Rodolfo, Leone Raffaele, Levi Arian
Giorgina, Magri, Reale Giuseppe, Rosati, Sa-
vio Emanuela, Sgarlata, Tedeschi e Toros.

È in congedo:

Fusaro:

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO